



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

Ufficio di Segreteria

Via Savoia n.167 - Pal. La Porta
Tel 0923 621211 Fax 0923 621205
CF 80002000810
E - Mail: segresanvito.tp@libero.it

Comune di San Vito Lo Capo

Reg. N. 1547
Adottata il 07/09/16
Data il 22/09/16
Il Sindaco *[Signature]*

Comune di San Vito Lo Capo
Reg. N. 249
Adottata il 21/03/17
ESERCIZIO ANNUO
GIOVANNA VULIAGGIO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 01.09.2016

OGGETTO: Proposta della Giunta per il Consiglio Comunale. Modifica stralcio dello Statuto Comunale.

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 15.15, nella sala delle adunanze del Comune di San Vito Lo Capo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
Napoli M. Stella Antonina	X		Battaglia Vito Giuseppe		
Castiglione Anna	X		Galante Francesco	X	
Campo Gioacchino	X		Poma Mattia Letizia	X	
Valenza Elena	X		Parrinello Giuseppa	X	
Pellegrino Francesco	X		Fragapane Christina Maria	X	
Ruggirello Diego	X		Catanese Giuseppe	X	
Bontumasi Paolo	X		Barretta Marianna	X	
La Sala Alba	X				

PRESENTI 15

ASSENTI

Con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Masoni

Assume la presidenza il Dott. Gioacchino Campo

Scrutatori nominati i Consiglieri Pellegrino - La Sala - Catanese.



Entra il Consigliere Galante

IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto tre) iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto: " **Modifica stralcio dello Statuto Comunale** ".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di modifica della GM, approvata con proprio atto n.105 del 21.07.2016 che di seguito si riporta:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 104, in data 1992, è oggi un testo per molti versi superato e che necessita una revisione complessiva, al fine di adeguarlo alle previsioni di legge ed alle modifiche intercorse negli ultimi 24 anni;

CONSIDERATO che la predetta operazione risulterà di un certo impegno, stante la mole di cambiamenti intervenuti in questo lasso temporale, che si presume debbano essere prodotti al fine di adeguare lo stesso statuto alla normativa vigente;


TENUTO CONTO del medesimo testo oggi vigente, che prevede, all'art. 38 che la struttura burocratica del Comune di San Vito lo Capo sia suddivisa in settori, uffici e servizi, la descrizione del funzionamento degli stessi è molto embrionale e non prevede per le funzioni apicali altro che il comma 5 che testualmente recita: "Ad ogni settore è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell'obbiettivo assegnato" senza nulla specificare in merito alle metodologie di reclutamento dei predetti responsabili;

PRESO ATTO della necessità di arrivare comunque ad una più puntuale ed articolata descrizione di quanto previsto al predetto comma, in tempi brevi, per non pregiudicare la corretta funzionalità dell'ente;

CONSIDERATO che in questa fase di transizione, stante la peculiare situazione dell'organico del comune, i pensionamenti, il blocco dei turn over, l'impossibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato sino alla soluzione dei problemi di area vasta, si rende necessario, pena il rischio di paralisi delle attività del comune, potenziare quelle forme contrattuali massimamente funzionali al funzionamento della macchina burocratica, tra cui figura centrale è rivestita dalle modalità assuntive, così come previste dal TUEL 267/00 art 110 I comma, in specie per quel che riguarda i settori tecnici e contabili;

PRESO ATTO che l'art. 38 comma 5 appunto disciplina in modo eccessivamente evasivo la titolarità di posizioni con funzioni assimilabili alla dirigenza;

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale testualmente recita: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima"



qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico..."

ATTESO che lo Statuto comunale, come sopra ricordato, all'art. 38, avente ad oggetto "struttura dell'Ente", non prevede nessuna formula di reclutamento, in specie quella dell'art. 110 I comma, eliminando dal novero delle potenzialità operative una formula dinamica e funzionale in riferimento all'acquisizione di professionalità esterne, idonee, in questo ultimo periodo a far fronte ad esigenze organizzative, al mantenimento degli standards professionali e di efficienza dell'azione amministrativa, in un periodo in cui blocco assunzionale, del turn over e di mobilità dall'area vasta ha di molto bloccato la funzionalità ed il ricambio personale e culturale del comune, a fronte di un incremento di mansioni e risultati pretesi per l'Ente;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione dell'art. 110, così come modificato dal D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha provveduto a parificare le varie tipologie di rapporto precedentemente regolamentate dal predetto articolo;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad un intervento stralcio, nelle more della rilettura complessiva del testo statutario, finalizzato ad integrare l'art. 38 dello Statuto comunale ad oggetto "Struttura dell'Ente", introducendo un comma 5 bis al fine di prevedere forme flessibili di copertura dei posti con qualifica dirigenziale/titolarietà di P.O., nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e della nuova formulazione dell'art. 110, in tutti i suoi commi;


VISTA la proposta di integrazione del suddetto articolo 38, mediante l'inserimento di un nuovo comma 5 bis allo stesso, come di seguito riportato:

"Il Comune può utilizzare, al fine di coprire posizioni dirigenziali e/o direttive volte a sovrintendere ai sopra menzionati settori, ovvero di alta specializzazione professionale, gli incarichi di cui all'art. 110 primo comma del dlgs 267/00. Gli incarichi hanno natura di contratto a tempo determinato e non possono eccedere la durata del mandato del sindaco e sono da quest'ultimo conferiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto incaricando, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale. L'Amministrazione può stipulare altresì, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con funzionari direttivi e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. E consentito l'utilizzo delle altre forme di reclutamento previste dall'ordinamento vigente."

VISTO l'Art. 4, della legge n. 142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 48/1991 (art. 1, legge regionale n. 30/2000) che così recita in materia di modifiche statutarie:

"... (omissis) ...

2/bis. Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposti



all'attenzione del consiglio comunale.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. "

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del segretario comunale

DELIBERA

1) LA PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) APPROVARE la proposta di modifica dell'art. 38 dello Statuto comunale in essere, mediante l'inserimento di un nuovo comma 5bis, come di seguito riportato:

"Il Comune può utilizzare, al fine di coprire posizioni dirigenziali e/o direttive volte a sovrintendere ai sopra menzionati settori, ovvero di alta specializzazione professionale, gli incarichi di cui all'art 110 primo comma del dlgs 267/00. Gli incarichi hanno natura di contratto a tempo determinato e non possono eccedere la durata del mandato del sindaco e sono da quest'ultimo conferiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto incaricando, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale. L'Amministrazione può stipulare altresì, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con funzionari direttivi e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. E consentito l'utilizzo delle altre forme di reclutamento previste dall'ordinamento vigente."


3) TRASMETTERE la presente proposta di modifica statutaria al presidente del consiglio comunale, al fine di dare la successiva attuazione della procedura di cui all'art 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 48/1991 (art. 1, legge regionale n. 30/2000), come riportato in premessa.

4) PRENDERE ATTO che si dovrà procedere ad integrare con successivo atto anche il regolamento degli uffici e servizi in questa materia, così come previsto dal medesimo art 110 del TUEL 267/00, in modo da rendere operativo l'utilizzo di tali forme assuntive;

5) SUGGERIRE, contestualmente alla presente deliberazione, al Presidente del Consiglio Comunale, di iniziare un percorso volto a rivedere completamente il testo statutario in essere, magari costituendo un'apposita commissione consiliare per procedere nei relativi lavori.

CONSIDERATO CHE sulla stessa proposta nella seduta consiliare del 04.08.2016 la proposta aveva avuto un voto favorevole inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati, ma comunque superiore al quorum della maggioranza assoluta;

TENUTO CONTO CHE la LR 48 del 1991 prevede una seconda lettura nel corso di 30 gg, nel caso in cui la prima votazione superi il quorum della maggioranza assoluta, ma non quello dei 2/3 dei consiglieri assegnati;



CONSIDERATO PERTANTO di dover procedere in tal senso;

PRESO ATTO anche dell'Emendamento presentato al prot.n. 19421 del 01.09.2016 a firma dei consiglieri Campo e Valenza, il primo in conto e per nome del gruppo di maggioranza, al fine di meglio definire i requisiti di alta specializzazione e comprovata esperienza indicati genericamente dal comma 1 dell'art 110 del TUEELL, che di seguito si allega, con cui alcuni consiglieri ritengono opportuno integrare il testo della proposta già votato in prima lettura;

Sentita la discussione che segue: "Il presidente del consiglio procede leggendo il testo di un emendamento a firma dello stesso e della consigliera Valenza. Il Consigliere Valenza spiega l'intento dell'emendamento. Si deve meglio specificare i requisiti, per evitare i ricorsi ed aprire lo spazio ai giovani rispetto all'esperienza pluriennale, per sfruttare il loro entusiasmo e la loro voglia di fare."

TENUTO CONTO dell'unanime votazione sull'emendamento sopra descritto ed allegato intervenuta nell'odierna seduta consiliare prima della votazione di seguito riportata;

con 10 voti favorevoli (Consiglieri di Maggioranza e Consigliere Valenza) e 5 astenuti.

DELIBERA


- 1) **DI APPROVARE** la proposta di modifica dell'art. 38 dello Statuto comunale in essere, mediante l'inserimento di un nuovo comma 5bis, come di seguito riportato, nella forma così come modificata dal predetto emendamento che di seguito si riporta:

"Il Comune può utilizzare, al fine di coprire posizioni dirigenziali e/o direttive volte a sovrintendere ai sopra menzionati settori, ovvero di alta specializzazione professionale, gli incarichi di cui all'art 110 primo comma del dlgs 267/00. Gli incarichi hanno natura di contratto a tempo determinato e non possono eccedere la durata del mandato del sindaco e sono da quest'ultimo conferiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto incaricando, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale. A tal fine si intende per competenza professionale, così come definita dall'art 110 I° del Dlgs 267/00 in modo generico quale comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità, il possesso dei seguenti requisiti:

Possesso, al momento dell'indizione della selezione, di almeno un diploma di laurea di primo livello in materie omogenee alla selezione.

Attività compatibile, assimilate e riferibile al posto messo a concorso, al momento di indizione della procedura, di almeno due anni.

L'Amministrazione può stipulare altresì, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con funzionari direttivi e con titolari di alte





specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. E' consentito l'utilizzo delle altre forme di reclutamento previste dall'ordinamento vigente?.

2) DI DARE ATTO CHE LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA, PUR EMENDATA, AVENDO SUPERATO IL QUORUM DEI 2/3 E' IMMEDIATAMENTE OPERATIVA.

3) PRENDERE ATTO che si dovrà procedere ad integrare con successivo atto anche il regolamento degli uffici e servizi in questa materia, così come previsto dal medesimo art 110 del TUEL 267/00, in modo da rendere operativo l'utilizzo di tali forme assuntive;

4) SUGGERIRE, contestualmente alla presente deliberazione, al Presidente del Consiglio Comunale, di iniziare un percorso volto a rivedere completamente il testo statutario in essere, magari costituendo un'apposita commissione consiliare per procedere nei relativi lavori.





COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia
SEGRETERIA GENERALE

via Savoia 167, 91010 San Vito Lo Capo tel 0923 621 254

Prot. N. 19421 del 01 SET. 2016

Oggetto: Emendamento alla delibera consiliare avente ad oggetto MODIFICA STATUTARIA STRALCIO – INTRODUZIONE POSSIBILITA' ASSUNTIVA 110 i° comma nella seduta consiliare del giorno 01.09.2016

I CONSIGLIERI FIRMATARI

TENUTO CONTO della proposta di deliberazione già presentata dalla giunta comunale al consiglio del 04.08.2016 e che prevedeva nel testo del deliberato la seguente proposta di modifica statutaria:

“APPROVARE la proposta di modifica dell’art. 38 dello Statuto comunale in essere, mediante l’inserimento di un nuovo comma 5bis, come di seguito riportato:

“Il Comune può utilizzare, al fine di coprire posizioni dirigenziali e/o direttive volte a sovrintendere ai sopra menzionati settori, ovvero di alta specializzazione professionale, gli incarichi di cui all’art 110 primo comma del dlgs 267/00. Gli incarichi hanno natura di contratto a tempo determinato e non possono eccedere la durata del mandato del sindaco e sono da quest’ultimo conferiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare il soggetto incaricando, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale. L’Amministrazione può stipulare altresì, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con funzionari direttivi e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. E consentito l’utilizzo delle altre forme di reclutamento previste dall’ordinamento vigente.””

CONSIDERATO CHE la previsione della LR 48/1991 prevede, in materia di modifiche statutarie che, il quorum di 2/3 in prima lettura o la maggioranza assoluta per due deliberazioni successive nel corso di un mese;

PRESO ATTO che il Consiglio nella seduta del 04.08.2016 approvava la modifica con la maggioranza assoluta, ma senza raggiungere il quorum di 2/3 rendendo necessaria una seconda lettura;

PRESO ATTO della convocazione, in seconda lettura, del consiglio comunale per il giorno 01.09.2016;

